

Allegato: 11453
All'atto N. 2184 di Rep.
N. 2184 di Rac.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RICERCA E PREVENZIONE MALATTIE

GASTROINTESTINALI-----

-----S T A T U T O-----

ART.1-----

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE-----

E' costituita, ai sensi della legge dell'11.08.1991 n.266,
l'associazione di volontariato denominata "Associazione Di Vo-
lontariato Ricerca E Prevenzione Malattie Gastrointestinali",
con sede a Fidenza (PR) in via C. Malpeli n. 126.-----

L'associazione si riconosce nei principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana, non ha fine di lucro
e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente al-
la realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2
del presente statuto.-----

L'associazione opera nell'ambito territoriale dell'Emilia Ro-
magna, nonostante il territorio di riferimento corrisponda a
quello dei Comuni delle Terre Verdiane; la sua durata è illi-
mitata.-----

ART.2-----

SCOPO E OGGETTO SOCIALE-----

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solida-
rietà sociale, si prefigge i seguenti scopi: -----
- sensibilizzare la popolazione sull'importanza di una corret-
ta conoscenza dei fattori di rischio per le malattie gastroin-
testinali mirate all'attività di prevenzione;-----



- promuovere, realizzare e sostenere iniziative per fare conoscere, potenziare e valorizzare la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie gastrointestinali, soprattutto in ambito oncologico;-----

- favorire il buon esito della crescente domanda di assistenza sanitaria per malattie gastroenterologiche utilizzando come principio fondamentale la necessità di operare supportando nei modi possibili il S.S.N.: "lavorare insieme per servire meglio;-----

- promuovere azioni di educazione sanitaria finalizzate alla prevenzione della malattia e delle sue complicanze;-----

- promuovere e finanziare progetti per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali da mettere a disposizione della Comunità;-----

- promuovere il rafforzamento della solidarietà umana, sollecitare la coscienza dei cittadini;-----

- rendersi disponibili a concorrere, attraverso le iniziative più idonee, alla formazione del personale sanitario. -----

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:-----

- Effettuare periodici controlli sanitari preventivi (screening) rivolti alla popolazione del territorio;-----

- Effettuare esami sanitari specialistici per la prevenzione e cura di particolari patologie;-----

- Organizzare incontri, congressi e simili, nell'ambito della

10- divulgazione delle informazioni su patologie mediche rivolte

ne sempre a sensibilizzare le persone sulla prevenzione;-----

m- - Organizzare incontri convegni e simili tra operatori di di-

- versi ambiti sanitari;-----

za - Organizzare attività di raccolta fondi, sempre finalizzati

ne alla realizzazione degli scopi associativi, tramite convegni,

ai vendita di oggetti realizzati dai Soci volontari e donati da

:- privati e/o imprese, incontri teatrali e di intrattenimento,

- incontri conviviali e ludici e momenti di aggregazione tra le

a persone. -----

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può

- avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.-----

a Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte

dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei

- propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere re-

tribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti benefi-

ciari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate

dall'associazione le spese effettivamente sostenute per

l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti

preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma

di rapporto economico con l'associazione, derivante da lavoro

dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di so-

cio.-----

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle so-

pra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente con-



nesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.-----

ART.3-----

RISORSE ECONOMICHE-----

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:-----

- 1) contributi degli aderenti e di privati,-----
- 2) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche o di Organismi internazionali,-----
- 3) donazioni e lasciti testamentari;-----
- 4) entrate patrimoniali,-----
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;-----
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,-----
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.-----

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.-----

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favo-

re di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o settore di attività. -----

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ART.4-----


BILANCIO - APPROVAZIONE E PUBBLICITA'-----

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.-----

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e delibera la sua approvazione; convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione.-----

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centoottanta (180) giorni ove particolari esigenze lo richiedessero il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso ed il bilancio di previsione di quello in corso.-----

Tali documenti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni precedenti la seduta a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.-----



ART.5-----

I SOCI-----

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.-----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.-----

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.-----

ART.6-----

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI-----

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda, su modulo prestampato, sottoscritta dagli interessati.-----

Sulle domande di ammissione si pronuncia, in modo insindacabile, il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.-----

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.-----

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.-----

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere

dell'anno in corso.-----

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari, accertati dal Collegio dei probiviri.-----

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere dal 30 giorno successivo al termine previsto per il pagamento.-----

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.-----

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.-----

ART.7-----

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI-----

Tutti i soci sono obbligati:-----

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;-----

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e dei soci;-----

3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;-----



4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.-----

Tutti i soci hanno diritto:-----

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;-----

3) ad accedere alle cariche associative;-----

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.-----

ART.8-----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono Organi dell'associazione:-----

1) l'Assemblea dei soci,-----

2) il Consiglio direttivo;-----

3) il Presidente;-----

4) il Collegio dei revisori;-----

5) il Collegio dei probiviri.-----

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, deve essere informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.-----

Gli organi dell'associazione rimarranno in carica alla sua formazione per anni due (2), successivamente avranno scadenza quadriennale. -----

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il

diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
in ragione dell'incarico ricoperto. -----

ART.9-----


ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano
dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in
Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio
non potrà ricevere più di due deleghe.-----

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione
del Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi
(120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro cen-
toottanta (180) giorni ove particolari esigenze lo richies-
sero e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio di-
rettivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'op-
portunità.-----

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazio-
ne ed in particolare:-----

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;-----
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo e il Collegio
dei revisori e Collegio dei probiviri;-----
- 3) delibera i regolamenti dell'Associazione e le loro varia-
zioni;-----
- 4) delibera l'esclusione dei soci;-----
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame
dal Consiglio Direttivo.-----



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.-----

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, posta elettronica, sms e telefax, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.-----

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.-----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.-

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e

dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

Le delibere assembleari devono essere trascritte nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario, e a disposizione di ogni socio che ne faccia richiesta.-----

ART.10-----

CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio Direttivo è formato da n. minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette) membri se il numero dei soci non supera i 500 (cinquecento), da n. 13 membri se il numero dei soci supera i 500 nominati dall'Assemblea elettorale dei soci fra i soci medesimi.-----

I membri del Consiglio direttivo, trascorsi i due anni dalla nomina all'atto della costituzione della Associazione, a regime rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.-----

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti secondo le modalità previste

dal Regolamento di attuazione dello Statuto.-----

All'atto della costituzione dell'Associazione l'assemblea nomina tutti gli organi dirigenti, che rimarranno in carica per anni due (2), successivamente a tale scadenza il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea, nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.---

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:--

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;---
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;-----
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;-----
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;-----
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.-----

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.-

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.-----

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, posta elettronica, sms e telefax, da recapitarsi al-

meno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.-----

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti sul libro dei verbali del Consiglio e conservati agli atti.-----

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.-----

ART.11-----

IL PRESIDENTE-----

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.-----

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.-----

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.-----

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestual-

mente convocare.-----

ART. 12-----

IL SEGRETARIO-----

Il Segretario assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio direttivo.-----

Il Segretario:-----

a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea sociale;-----

b) conserva la documentazione e tiene i libri sociali, esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;-

c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea sociale, del Consiglio direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;-----

d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;-----

e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri, unitamente alla commissione elettorale.-----

ART. 13-----

IL TESORIERE-----

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo e particolarmente tiene la cassa sociale e ne e' responsabile di fronte al Consiglio.-----

ART.14-----

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati

dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.-----

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.-----

Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richie-

sta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci,

valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli so-

ci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimen-

ti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.-----

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risolu-

zione di eventuali controversie tra organi dell'associazione,

se concordemente richiesto dalle parti.-----

ART.15-----

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri

nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.-----

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.-----

Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'as-

sociatione e la corrispondenza del bilancio alle scritture

contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni

del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta

la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.-----

ART.16-----

SCIoglimento-----

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione

devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volonta-